


**REGIONE UMBRIA**



**PARCO DEL LAGO  
TRASIMENO**

**Consorzio Obbligatorio Gestione Area Naturale Protetta Regionale**  
**Viale Europa c/o Sigla – 06065 Passignano S/T (Pg) – Telefono 075/828059 – fax 075/8299273**  
**Email: parcotrasimenon@tin.it**

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE IN MERITO AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZE.**

**Art. 1 COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'**

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi amministrativi è possibile, stipulando apposite convenzioni a termine, il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, documentate da idoneo curriculum.
2. La durata commisurata al raggiungimento dell'obiettivo non potrà comunque superare i 18 mesi.

**Art. 2 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

1. l'Ente può conferire, per esigenze alle quali non possa far fronte con il personale in servizio, incarichi per collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, 6° comma, del D. Lgs. N. 29/93.

**Art. 3. CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

1. Nel caso di incarichi da collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Per detti incarichi devono essere osservate le vigenti disposizioni normative, concernenti la comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dell'incarico affidato e al dipartimento della Funzione Pubblica dell'incarico affidato e degli emulamenti corrisposti.

**Art. 4. CONSULENZE E SERVIZI**

1. Al fine di favorire l'innovazione organizzativa e di realizzare economia, possono essere stipulate convenzioni, con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, dirette a fornire, a titolo oneroso mediante proprio personale, dirigenziale e non, consulenze o servizi.

## Art 5. OGGETTO, FINALITA' E AMBITO APPLICATIVO

1. Ai fini del presente regolamento per incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, si debbano intendere rapporti di lavoro instaurati con soggetti terzi i quali, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio;
2. Gli incarichi di lavoro autonomo a norma dell'art. 46 del D.L. 112/2008, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:

- a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
  - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale che non necessitano di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
  - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
  - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.
3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il dirigente competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina, ove esistente:
    - a) agli incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
    - b) agli incarichi notarili;
    - c) agli incarichi professionali di progettazione e pianificazione di direzione lavori e di collaudi disciplinati dal d.lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
    - d) agli incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/00
    - e) agli esperti delle commissioni di concorso e di gara indette dall'Ente Parco;
    - f) agli incarichi ex art. 90 d. lgs 267/2000
    - g) gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs 163/06 e sue modifiche e integrazioni;
    - h) a prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica e sanitaria, non compatibili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni .

## Art. 6 PRESUPPOSTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere solo alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dall'Assemblea Consortile dell'Ente Parco e coerente agli obiettivi e progetti specifici determinati, alle esigenze di funzionalità dell'Ente;
  - b) la prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata ;
  - c) devono essere preventivamente determinati durata luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
  - d) i compensi erogati all'incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall'Ente Parco
  - e) occorre aver accertato preliminarmente l'impossibilità di procurarsi all'interno dell'organizzazione le figure professionali necessarie, ovvero professionalità specifiche acquisite per effetto di percorsi culturali e di attività professionali in ambiti peculiari e determinati, non rinvenibili nell'Ente;

2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.

#### Art. 7 MODALITA' PER ATTESTARE L'ASSENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE

1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico, il dirigente dell'ufficio competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver verificato, motivatamente l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.
2. in caso di assenza di professionalità idonee si potranno attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni.

#### Art. 8 COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui all'articolo 5 vengono conferiti dai dirigenti delle singole strutture che intendono avvalersene.
2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione

#### Art. 9 PROCEDURA SELETTIVA

1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal dirigente competente
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
  - a) l'oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
  - b) il termine e le modalità di presentazione delle domande
  - c) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione
  - d) le modalità e i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio esame dei curricula, esame dei curricula con successivo colloquio, valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, prove, ecc. )
  - e) compenso complessivo previsto
  - f) ogni elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
  - b) pubblicazione sul sito web del Parco per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio
  - c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal dirigente/responsabile dell'ufficio/settore competente.

#### Art. 10 MODALITA' DI SELEZIONE

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il dirigente competente, il quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

## Art. 11 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal dirigente competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
2. Il contratto dovrà necessariamente contenere:
  - a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo)
  - b) l'oggetto
  - c) le modalità di esecuzione della prestazione, la temistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere
  - d) la durata e il luogo della prestazione,
  - e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso
  - f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento
  - g) il foro competente in caso di controversie.

## Art. 12 CASI IN CUI SI PUO' ESCLUDERE IL RICORSO ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 D.Lgs 267/00 da parte del dirigente/responsabile dell'ufficio/settore competente, nei seguenti casi:
  - a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
  - b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
  - d) nel caso in cui siano documentate ed attestate dal dirigente/responsabile situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano la procedura comparativa;
  - e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad Euro 20.000,00 netti.

## Art. 13 COMUNICAZIONE AL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

1. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al dirigente che ha adottato l'atto di assolvere, nei termini previsti, all'obbligo di comunicazione ex art. 1 comma 1180 legge 269/2006 al centro territoriale per l'impiego.
2. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale, anch'essa soggetta a comunicazione ai centri per l'impiego.
3. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del dirigente che vi è tenuto ne determina la responsabilità personale per le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate.

#### Art. 14 TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il dirigente che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico, qualora si verta nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti, è responsabile di tale adempimento

#### Art. 15 PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL PARCO

1. Il dirigente che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico di lavoro autonomo (di qualunque tipologia sia che si tratti di lavoro autonomo che di collaborazioni coordinate e continuative) è tenuto ex art. 3, comma 18, legge 244/1997 a provvedere alla pubblicazione sul sito web del Parco Regionale del lago Trasimeno del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
2. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web.
3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### Art. 16 VERIFICA DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il dirigente che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.
2. Il dirigente accerta altresì il buon esito dell'incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti

#### Art. 17 DISPOSIZIONE GENERALI

1. L'affidamento da parte del dirigente competente di incarichi esterni effettuato in violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale coordinata e continuativa.